

L'evoluzione della legislazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Fonte: www.sicurweb.it

Una breve panoramica storica



Negli anni 1955 - 56 sono state promulgate le norme di riferimento che permettono l'applicazione sistematica dei dettami stabiliti dagli articoli del codice civile ed il rispetto dei principi costituzionali. Si tratta del **D.P.R. 547/55**, che stabilisce le regole per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività produttive in generale, del **D.P.R. 303/56** relativo alle norme generali per l'igiene del lavoro e del **D.P.R. 164/56** che regola la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

Gli anni 70 sono caratterizzati da una maggiore consapevolezza sulla prevenzione degli infortuni e la protezione della salute dei lavoratori nel mondo del lavoro sia da parte del Sindacato sia da parte dei lavoratori. Con l'adozione dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/70) e l'introduzione nei contratti collettivi di lavoro di alcuni standards internazionali vengono assunti come valori da tenere in considerazione i temi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Con la **riforma sanitaria nazionale del 1978 (Legge 833/78)** sono nate in ambito regionale le Unità Socio - Sanitarie Locali (attualmente trasformate in Aziende A.S.L.) per la tutela della salute di tutti i cittadini del territorio ed in particolare per la tutela dell'incolumità dei lavoratori dipendenti.

Con questa riforma sono state trasferite alle Regioni alcune competenze dello Stato, in particolare la vigilanza dell'applicazione delle norme di sicurezza nelle imprese e la definizione di buone norme tecniche di lavoro.

Alle A.S.L. è così riservato il compito di fornire alle aziende informazioni e chiarimenti in materia antinfortunistica, che, in precedenza, era curata da enti nazionali (E.N.P.I. - Ente Nazionale per la Previdenza degli Infortuni, A.N.C.C. - Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione, ...).

Dagli anni 80 la Comunità Europea intraprende una autonoma attività legislativa proponendo agli stati membri delle direttive da recepire nei singoli ordinamenti nazionali al fine di regolamentare in maniera univoca una materia tanto complessa come quella riguardante la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Nel 1988 sono state introdotte nell'ordinamento italiano diverse norme per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento derivante dalle attività industriali quali: il **DPR 175/88** sui grandi rischi industriali (meglio conosciuta come Direttiva Seveso; materia attualmente integrata e riordinata dal **D.Lgs. 334/99** denominata "Seveso 2") ed il **DPR 203/88** sul controllo delle emissioni in atmosfera.

Nell'ambito della prevenzione degli infortuni un ruolo considerevole è stato riservato alla sicurezza degli impianti elettrici, di riscaldamento, tecnologici ect con l'avvento della **Legge 46 del 5.03.1990** che ha introdotto precise regole nel settore.

Il **D.Lgs. 277/91** stabilisce regole precise in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro coinvolgendo i datori di lavoro ed i lavoratori nella valutazione di tali rischi e nell'adozione dei relativi provvedimenti preventivi.

Innovazioni sostanziali nel quadro giuridico della materia sono state apportate con il recepimento della direttiva CEE n. 391 del 1989 (denominata direttiva generale) e delle direttive CEE di essa applicative - n. 654 del 1989 in materia di luoghi di lavoro; n. 655 del

1989 in materia di attrezzature di lavoro; n. 656 del 1989 in materia di dispositivi di protezione individuali; n.269 del 1990 in materia di movimentazione manuale dei carichi comportanti rischi dorso lombari; n.270 del 1990 in materia di videoterminali; n. 679 del 1990 in materia di agenti biologici; n. 394 del 1990 in materia di agenti cancerogeni - nel **D.Lgs. n. 626 del 19 Settembre 1994** e nelle successive modifiche apportate dal **D.Lgs. 242/96**.

Con l'affermazione di questi nuovi principi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro l'azione del datore di lavoro non si deve risolvere solo in interventi sporadici e frammentari, ma si deve trasformare sempre più in una vera e propria funzione aziendale. L'evoluzione della materia è proseguita con il **D.Lgs. n. 758 del 19 Dicembre 1994** che:

- da un lato, ha aggravato le sanzioni per violazioni in materia d'igiene e sicurezza, stabilendo la pena dell'arresto in alternativa all'ammenda;
- dall'altro lato ha previsto che l'organo di vigilanza, una volta riscontrata la contravvenzione, offra la possibilità al contravventore di regolarizzare la sua posizione entro un termine stabilito dallo stesso organo e di estinguere in tal modo il reato (previo pagamento di un quarto del massimo dell'ammontare previsto per l'ammenda).

Nel 1996 vengono emanati il **D.Lgs. 242/96**, che integra e modifica il D.Lgs. 626/94; il **D.Lgs. 459/96**, in materia di sicurezza delle macchine (Direttiva Macchine); il **D.Lgs. 493/96**, in attuazione della direttiva CEE 58/92 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro; ed infine il **D.Lgs. 494/96**, che prescrive le misure minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili; con il comune obiettivo di stabilire delle nuove regole fondate sulla partecipazione attiva di tutti i soggetti nella gestione della sicurezza aziendale.

Il **D.m. 21 giugno 1996, n. 292**, ovvero l'individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 626/94 e n. 242/96.

Il **D.m. 5 dicembre 1996**, che definisce le procedure standardizzate per gli adempimenti ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del D.Lgs. 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs. 242/96.

Il **D.m. 16 gennaio 1997**, individua i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il **D.m. 16 gennaio 1997**, definisce i casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente.

Il **DPCM 5 dicembre 1997**, che comprende l'atto di indirizzo e coordinamento recante i criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Il **DPR 12 Gennaio 1998 n. 37**, regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 57 del 10 marzo 1998, Serie Generale); disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attività soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla normativa di conformità.

Il **D.m. 10 marzo 1998**, ovvero criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, stabilisce, in attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 626/94, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare al fine di

ridurre l'insorgenza di incendi e di limitarne le conseguenze qualora tali eventi dovessero verificarsi.

Il D.m. 12 marzo 1998, elenco riepilogativo di norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, riguardante il "Regolamento per l'attuazione delle direttive del consiglio 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine". (G.U. del 23 marzo 1998, n. 68), contiene l'elencazione sommaria dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il D.m. 5 agosto 1998, n. 363, comprendente il regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il D.m. 29 settembre 1998, n. 382, ovvero il regolamento contenente le norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, di attuazione della direttiva 94/33/CE del 22 giugno 1994 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, (G.U. n. 237 del 8 ottobre 1999), reca modifiche ed integrazioni alla Legge 17 ottobre 1967, n. 977, al fine di adeguarla ai principi ed alle prescrizioni della direttiva CE menzionata prevedendo inoltre l'applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni per quanto non stabilito dal presente D.Lgs. 345/99.

Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359, attua la direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (G.U. n. 246 del 19 ottobre 1999), apporta modifiche e integrazioni al Titolo III del D.Lgs. 626/94, precisamente agli articoli 35, 36, 37, nonché modifiche ed integrazioni all'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE del consiglio del 5 dicembre 1995; apporta inoltre modifiche agli articoli 89, comma 2, lettera a) e 90, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 626/94; infine aggiunge a quest'ultimo decreto citato l'Allegato XIV riportante l'elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica e l'Allegato XV riguardante le prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.

Il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, di attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (G.U. n. 228 del 28 settembre 1999 supplemento ordinario).

Il D.m. 8 settembre 1999, recante le modificazioni al D.m. 10 marzo 1998: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", (G.U. 223 del 22 settembre 1999).

Il D.m. 12 novembre 1999, con le modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 626/94, per l'attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, (G.U. 21 del 27 gennaio 2000).

Il D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, comprendente modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (G.U. 13 del 18 gennaio 2000).

Il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66, attua le direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che

modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (G.U. n. 70 del 24 marzo 2000), apporta modifiche al D.Lgs. 626/94 al Titolo VII, articoli 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72; sostituisce l'Allegato VIII del D.Lgs. 626/94 apportando modifiche all'elenco delle sostanze, preparati e processi; aggiunge al D.Lgs. 626/94 l'Allegato VIII – bis; modifica quanto riportato all'articolo 89, comma 3 e all'articolo 92, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 626/94; stabilisce un termine di adeguamento al presente decreto e precisamente alle disposizioni di cui agli articoli 62 e 70, entro il 31 dicembre 2002 per il datori di lavoro che già svolgono attività comportanti esposizione dei lavoratori a polveri di legno duro; abroga il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962.

Il **D.m. 9 agosto 2000**, reca le Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

Il **D.m. 2 ottobre 2000**, contiene le linee guida d'uso dei Videoterminali previste dall'articolo 56, comma 3 del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96, (G.U. 18 ottobre 2000, n. 244).

La **Legge 7 novembre 2000, n. 327**, fa riferimento alla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto, (G.U. 13 novembre 2000, n. 265).

Nella **Legge 29 dicembre 2000, n. 422** (collegato alla legge finanziaria) sono inserite le modifiche agli articoli 51, 55 e 58 del D. Lgs. 626/94 in merito all'utilizzo dei VDT.

Il **D.m. 16 gennaio 2001**, stabilisce la periodicità con cui devono essere fatte le verifiche e le revisioni a bombole, tubi, fusti a pressione, incastellature di bombole e recipienti criogenici (G.U. 31 gennaio 2001, n. 25).

Il **D.m. 4 giugno 2001**, riporta il secondo elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della Direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale (G.U. 3 luglio 2001, n. 152).

Il **DPR 22 ottobre 2001, n. 462**, "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

La **Legge 8 gennaio 2002, n. 1**, ovvero conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, recante le disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, (G.U. n. 8 del 10 gennaio 2002).

Il **D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25**, attua la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, (G.U. n. 57 del 8 marzo 2002, supplemento ordinario n. 40/L).

La **Legge 1 marzo 2002, n. 39**, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001, (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002, supplemento ordinario n. 54/L).

La **Legge 3 febbraio 2003, n. 14**, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europee. Legge comunitaria 2002" (G.U. n. 31 del 7 febbraio 2003 – Supplemento Ordinario n. 19) modifica l'articolo 55 del D. Lgs. 626/94 al comma 5 così sostituito: "il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai

commi 1, 3- ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione". La presente Legge apporta anche modifiche al Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 ed alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25 in materia di lavoro notturno.

Il D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233, attua la direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti ad rischiosi atmosfere esplosive (G.U. n. 197 del 26 agosto 2003), comprende le modifiche riportate al Titolo VIII del D. Lgs. 626/94 al quale è stato aggiunto il Titolo VIII - bis Protezione da Atmosfere Esplosive contenente: Capo I, Disposizioni generali, articolo 88-bis - campo di applicazione; articolo 88-ter - definizioni; articolo 88-quater - prevenzione e protezione contro le esplosioni; articolo 88-quinquies - valutazione dei rischi di esplosione; articolo 88-sexies - obblighi generali; articolo 88-septies - coordinamento; articolo 88-octies - aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive; articolo 88-novies - documento sulla protezione contro le esplosioni; articolo 88-decies - termini per l'adeguamento; articolo 88-undecies - verifiche. All'articolo 89, comma 2, lettera a), dopo le parole "86, commi 1 e 2" sono state aggiunte le seguenti parole: 88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies. Al D. Lgs. 626/94, sono stati inoltre aggiunti i seguenti Allegati: Allegato XV - bis (art. 88 - octies, comma 1; art. 8 novies, comma 2, lettera c) - ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive; Allegato XV-ter (art.88-octies, comma 2; art. 88-novies, comma 2, lettera d); art.88-decies, commi 1 e 2) - A. Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, quindi - B. Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione; Allegato XV - quater (art.88 - octies, comma 3) - segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Nel **D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195**, (G.U. 29 luglio 2003, n. 174), sono riportate le modifiche e le integrazioni al D. Lgs. 626/94 per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della Legge 1 marzo 2002, n. 39.

Il D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, attua la direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, (G.U. del 27 agosto 2003, n. 198) apporta modifiche al D. Lgs. 626/94, precisamente all'articolo 34 (definizioni), comma 1, dopo la lettera c) è stata aggiunta la c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile; all'articolo 36 (disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) sono stati aggiunti:l'art. 36-bis (obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota), l'art. 36-ter (obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli), l'art. 36-quater (obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi), l'art. 36-quinquies (obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi); all'articolo 89 (contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti), comma 2: sono state aggiunte alla lettera a), dopo le parole "36, comma 8-ter" le seguenti "36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2"; alla lettera b), segue la b-bis ovvero la dicitura "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1". E' da tenere presente che le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 luglio 2005.